

---

 XI LEGISLATURA
 

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI**

(SEDE REFERENTE)

61.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1993**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**
**INDICE**


---

	PAG.
<b>Seguito dell'esame dei progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione:</b>	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	2321, 2322, 2324, 2325, 2327, 2328, 2333, 2334 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2342, 2343, 2344
Andreotti Giulio .....	2324, 2325, 2326, 2327, 2329, 2336 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342
Barbera Augusto Antonio .....	2322, 2326, 2331, 2332 2334, 2338, 2340, 2341
Bassanini Franco, <i>Relatore per la parte relativa alla forma di governo</i> ....	2321 2322, 2323, 2325, 2327, 2328, 2333, 2334, 2335 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343
Boato Marco .....	2322, 2323, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329 2332, 2333, 2334, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341
Covatta Luigi .....	2321, 2323, 2325, 2334
Tarabini Eugenio .....	2321 2324, 2328, 2332, 2333, 2334, 2337, 2338, 2342
Zanone Valerio .....	2323, 2326, 2327, 2330, 2334, 2339, 2344
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>2345</b>



**La seduta comincia alle 21,20.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito dell'esame dei progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dei progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta si erano rinviati a questa sera i voti relativi all'articolo 92 ed agli emendamenti ad esso riferiti, anche nella speranza che, considerata l'importanza dell'argomento, fosse presente un maggior numero di colleghi.

Prego il relatore di dare nuovamente conto della stesura dell'articolo 92 alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta e delle proposte di modifica da esso scaturite.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Presidente, penso che non sia opportuno ripetere la discussione sull'articolo 92, che si è svolta con ampiezza nella scorsa seduta, grazie a numerosi interventi dei colleghi che hanno prospettato diverse ipotesi di correzione e di modifica. Alcune di queste ipotesi sono consegnate negli emendamenti, a partire da quello del collega Zanone 92.1.

Ho già motivato la ragione per cui ritengo di poter accogliere senza stravolgere l'impostazione del Comitato ristretto alcuni suggerimenti ed alcune proposte di

modifica ed integrazione, che sono consegnate negli emendamenti 92.6, 92.7 e 93.1 (che affronteremo successivamente). Come ho già detto, non ho obiezioni e mi rimetto alla Commissione per l'emendamento Labriola 92.8. Esprimo invece, in coerenza con quanto argomentato nella precedente seduta, parere contrario sugli altri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Prima di passare ai voti, ricordo ai colleghi che il testo degli articoli predisposti dal Comitato ristretto per la parte relativa alla forma di governo è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 1° dicembre 1993 e che in allegato alla seduta odierna sarà pubblicato il testo degli articoli e degli emendamenti che esamineremo questa sera.

Il primo emendamento da porre in votazione è l'emendamento Zanone 92.1, interamente sostitutivo dell'articolo, che il presentatore ha già illustrato e che è stato oggetto di discussione nella precedente seduta.

**EUGENIO TARABINI.** Siamo in meno della scorsa volta!

**LUIGI COVATTA.** Possiamo forse passare alla illustrazione dell'articolo 93 e degli emendamenti ad esso riferiti.

**PRESIDENTE.** Non so se ciò sia possibile o se il voto sull'articolo 92 vincoli in qualche modo anche il testo dell'articolo 93 e gli emendamenti ad esso riferiti.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** È chiaro che l'esame dell'articolo 93 conse-

gue all'approvazione dell'articolo 92. All'articolo 93 è stato presentato un solo emendamento a firma del relatore, che deriva dall'accoglimento di un rilievo, formulato nell'ultima seduta dal collega Labriola, tendente a non rinviare alla legge ordinaria la procedura di nomina e revoca dei viceministri e che è strettamente collegato al contenuto dell'emendamento 92.7. Se la Commissione accoglierà quest'ultimo emendamento, infatti, si porrà inevitabilmente la questione dell'accoglimento dell'emendamento 93.1.

Non risultano presentati altri emendamenti all'articolo 93 pertanto, dal punto di vista dell'esigenza di guadagnare un po' di tempo, non avremmo altro di cui discutere.

Devo d'altra parte rilevare che, anche nel corso dei lavori del Comitato ristretto, fu l'articolo 92 ad occupare gran parte del nostro dibattito e della nostra riflessione, mentre gli articoli successivi furono esaminati molto rapidamente nel corso di una sola seduta. Suppongo che questo potrebbe accadere anche nella Commissione plenaria.

**PRESIDENTE.** Non ci resta che passare ai voti sull'emendamento Zanone 92.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Desidero ricordare, avendo espresso e motivato il mio parere in ordine a tale emendamento nella precedente seduta, di avere in quell'occasione sottolineato di esser personalmente favorevole ad una disciplina che eventualmente preveda una forma di elezione diretta del Primo ministro contestualmente all'elezione della maggioranza parlamentare, ma di rendermi conto che in questo momento, e anche in questa situazione politica, tale soluzione, che comporterebbe una riforma della legge elettorale appena approvata dalle Camere, non appare politicamente praticabile. Anche per questa ragione ritengo di dover insistere sul testo base del Comitato ristretto, esprimendo quindi parere contrario sull'emendamento Zanone.

**MARCO BOATO.** Voterò contro l'emendamento del collega Zanone, che lo ha coerentemente presentato in base ad una posizione che propone da molto tempo in sede di Commissione bicamerale ed anche in ragione di posizioni che egli ed altri hanno sostenuto all'esterno di essa.

Credo che l'obiezione fondamentale all'emendamento in questione risieda non tanto nella legittimità della proposta, che è perfettamente legittima e sostenibile, ma nel fatto - se ne è già discusso nella scorsa seduta - che ci troveremmo di fronte ad un possibile dualismo fra un Primo ministro eletto con il meccanismo del sistema maggioritario a doppio turno, con ballottaggio tra i due candidati più votati (il Primo ministro avrebbe in questo caso un certo tipo di maggioranza al primo o comunque al secondo turno) ed un Parlamento eletto con meccanismo elettorale completamente diverso, che potrebbe dar luogo ad una maggioranza totalmente differente.

Nell'un caso o nell'altro ci sarebbe una prevalenza o una prevaricazione del Primo ministro sul Parlamento o, viceversa, un Primo ministro che, benché eletto dal popolo, risulterebbe in balia o comunque fortemente condizionato da un Parlamento la cui maggioranza avrebbe caratteristiche politiche anche potenzialmente molto diverse.

Questa è l'obiezione di fondo che ritengo si debba muovere alla proposta in esame, di per sé del tutto plausibile e legittima, che a me sembra non riesca a coordinarsi con il resto del sistema politico istituzionale che si sta delineando. È quindi solo per questo motivo che voterò contro.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Mi asterrò in sede di votazione, perché questa norma, non inserita all'interno di un complesso di norme relative alla forma di governo e non collegata ad una legge elettorale adeguata, contiene due possibili forme di governo. Una di esse, che ritengo pienamente accettabile, è quella, per carirci, che richiama il modello Westminster: il *premier* come *leader* della maggioranza in Parlamento, quindi il Governo che

si forma attorno al *premier*, come il Comitato direttivo della maggioranza, creando una stretta connessione tra l'attività parlamentare e quella di governo. L'altra possibile forma di governo, invece, è, per così dire, di tipo presidenziale, delineando un Presidente del Consiglio che viene eletto a prescindere da una determinata maggioranza, con le conseguenze che molto bene ricordava il collega Boato e che nella precedente seduta ha ricordato il relatore Bassanini: quelle di un Presidente o troppo debole, perché non in grado di far approvare i propri provvedimenti in Parlamento, o costretto a prevaricare su una maggioranza che non gli è consona. Quindi, tutte le conseguenze negative proprie del « governo diviso », come viene chiamato il governo presidenziale negli Stati Uniti.

Proprio perché non c'è la scelta fra questi due modelli, e questo non per difetto del proponente, ma perché la questione non è inserita all'interno di un discorso complessivo, nonostante sia decisamente favorevole, come ho detto in più occasioni, all'elezione diretta del Primo ministro, inteso come *leader* di una maggioranza, sono costretto ad astenermi.

**LUIGI COVATTA.** Mi asterrò anch'io in sede di votazione ma non per le motivazioni indicate adesso dall'onorevole Barbera o, meglio, solo per una di esse, quella relativa al mancato coordinamento di questa ipotesi di forma di governo con i restanti articoli che in parte abbiamo già votato e che in parte dobbiamo ancora votare con l'orientamento che la maggioranza della Commissione ha assunto.

Non mi sembra però condivisibile la seconda obiezione, quella del relatore e degli onorevoli Boato e Barbera, nel senso che qui stiamo redigendo un testo costituzionale al quale le leggi elettorali potranno e dovranno eventualmente conformarsi. La gerarchia delle fonti - debbo spiegarlo ai miei illustri colleghi - non prevede che il testo costituzionale si conformi ad una legge elettorale, prevede esattamente il contrario. Quindi, da questo punto di vista, mi sembra che la motivazione del relatore non sia condivisibile. Credo, invece, che la

proposta dell'onorevole Zanone abbia il merito di porre un problema e di indicare in controtela anche lo scarso significato riformatore delle proposte che invece la maggioranza del Comitato ristretto ha fatto proprie in materia di formazione del governo.

**MARCO BOATO.** Se realizzassimo quello che è scritto qui, sarebbe già una grande innovazione. Il fatto è che non lo faremo mai.

**VALERIO ZANONE.** Signor presidente, non ritorno sulle considerazioni che ho già avuto modo di esporre alla Commissione nella precedente riunione, in sede di illustrazione di questo emendamento sostitutivo dell'articolo 92. Intervengo soltanto per esprimere un'opinione su ciò che è stato detto adesso, in sede di dichiarazione di voto, dagli colleghi Bassanini, Barbera, Boato e Covatta.

Il caso su cui ci si sofferma è quello in cui la conformazione del Parlamento non risulti idonea ad esprimere una maggioranza di governo. Ciò può avvenire quale che sia il modo di elezione del Primo ministro. Nella proposta sostitutiva all'articolo 92 che ho presentato, si prevede che qualora un Primo ministro eletto direttamente dal popolo...

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Non è questo il caso, bensì quello in cui si esprima una maggioranza diversa da quella che si esprime attraverso l'elezione di quel Primo ministro, cioè che possa esserci una maggioranza di un orientamento ed un Primo ministro eletto dal popolo di altro orientamento.

**VALERIO ZANONE.** Nel caso in cui il Primo ministro sia eletto dal popolo e la conformazione del Parlamento non sia tale da conferirgli la sua fiducia, qui si prevede il solo rimedio che mi sembra praticabile, cioè lo scioglimento delle Camere, la decadenza del Primo ministro ed il ricorso a nuove elezioni.

Mi rendo ben conto che questo rimedio può sembrare ed è drasticamente chirurgico. Ma mi permetto di osservare che nel sistema che presumo sarà approvato questa sera un caso simile, il quale però prospetta inconvenienti non minori, è comunque presente, tant'è che qui si prevede, in un sistema che si presume non assistito in partenza da una maggioranza governativa costituita attraverso il responso elettorale, che vi sia una serie di votazioni nel caso in cui l'iniziativa parlamentare per la designazione del Primo ministro, attivata attraverso la candidatura di un terzo dei parlamentari, non arrivi, per una sequenza di votazioni, ad esprimere una maggioranza a sostegno dei candidati. In questo caso si fa ricorso alla designazione da parte del Capo dello Stato. Fin qui si fermava il testo che ci è stato presentato nella scorsa seduta dall'onorevole Bassanini.

Vedo adesso che tra gli emendamenti sopravvenuti ve ne è uno, a firma dell'onorevole Labriola, il quale prevede, a mio avviso opportunamente, che qualora il candidato designato dal Capo dello Stato, dopo che per un mese non si sia trovata una maggioranza in Parlamento, non sia ugualmente accettato, si proceda a sciogliere il Parlamento e ad indire nuove elezioni. Se arriveremo a questo, preannuncio il mio voto favorevole alla proposta dell'onorevole Labriola, proprio per evitare, come ho avuto modo di dire nella precedente riunione, che si dia luogo a governi transitori, provvisori, non assistiti da una maggioranza, cioè a governi che debbono giocare su un rapporto di astensione, quindi a governi deboli, mentre tutto indica l'opportunità di un governo forte. Anche in questo sistema, il caso del ricorso « chirurgico » al corpo elettorale si pone ugualmente, sia nel caso in cui venga eletto direttamente un primo ministro di orientamento politico difforme dalla maggioranza delle Camere contestualmente e separatamente elette - eventualità che non è così probabile come si potrebbe immaginare - sia nel caso di elezione parlamentare del Primo ministro qualora la conformazione del Parlamento, come potrebbe

accadere fra tre mesi, non sia tale da costituire in partenza una maggioranza governativa. Anche nel secondo caso, qualora venga emendato il testo dell'articolo 92, sarebbe previsto lo scioglimento delle Camere ed il ricorso al corpo elettorale. Dunque, nel bilanciamento di queste due eventualità, il sistema che mi permetto di proporre non mi sembra contenere più inconvenienti dell'altro.

GIULIO ANDREOTTI. Voterò contro l'emendamento Zanone perché il gruppo della democrazia cristiana è favorevole al sistema di scelta del Primo ministro da parte del Parlamento. Desidero però aggiungere una considerazione di carattere personale.

Qualora si addivenisse all'elezione diretta del Primo ministro da parte del popolo, restando affidata al Parlamento l'elezione del Capo dello Stato, verrebbe di fatto ad essere svuotata notevolmente l'importanza politica del ruolo del Presidente della Repubblica perché, rispetto ad una scelta diretta popolare, questi sarebbe espressione di una scelta mediata. Pertanto, anche da questo punto di vista, non mi sembra che l'emendamento Zanone rappresenti una soluzione opportuna.

In ogni caso, qualora dovesse essere approvata la modifica proposta, credo che il ballottaggio dovrebbe avvenire non solo tra i primi due candidati ma fra tutti coloro che abbiano raggiunto un determinato quorum di voti, anche abbastanza alto. Un irrigidimento della situazione non sarebbe utile ai fini successivi, cioè per il funzionamento dell'Organo parlamentare.

EUGENIO TARABINI. Ho già espresso, nel corso della precedente seduta, le ragioni per cui sarei favorevole alla proposta dell'onorevole Zanone. D'altra parte, motivi evidenti d'opportunità mi inducono ad astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zanone 92.1.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 92.6.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Questo emendamento, di natura puramente formale, recepisce un suggerimento del senatore Covatta.

MARCO BOATO. Sono favorevole a tale emendamento. Vorrei soltanto far presente l'opportunità di sostituire la congiunzione « e » con una virgola. Di conseguenza, il testo del primo comma risulterebbe del seguente tenore: « Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro, dei ministri e dei viceministri ».

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento del relatore 92.6.  
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 92.7.

GIULIO ANDREOTTI. Sono d'accordo nella sostanza e desidero soltanto un chiarimento. Poiché è previsto che per legge saranno definiti gli *status* dei viceministri, mi domando se verrebbe a crearsi un periodo durante il quale, in attesa dell'emanazione di tale legge ed entrando in vigore la norma costituzionale, il Governo non potrebbe nominare i viceministri, non potendo applicare per analogia la legge vigente per la nomina dei sottosegretari. Forse si tratta di uno scrupolo eccessivo; in tal caso, me ne scuso sin d'ora.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Qualora si dovesse varare questo progetto di riforma della Costituzione, complessivamente molto impegnativo, sarà necessario prevedere norme transitorie che regolino l'entrata in vigore delle diverse disposizioni. Anche altre norme tra quelle già approvate, ad esempio sulla forma di Stato, richiedono norme transitorie che scaglionino la loro entrata in vigore in relazione a provvedimenti attuativi da approvarsi con legge ordinaria.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento del relatore 92.7.  
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cossutta 92.2. Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

MARCO BOATO. Non sono favorevole all'emendamento Cossutta 92.2, ma desidero aggiungere la mia firma ad esso per consentire alla Commissione di esprimersi su un punto certo non irrilevante, cioè sull'incompatibilità tra mandato parlamentare e funzioni di governo.

LUIGI COVATTA. Signor presidente, mi asterrò dalla votazione di questo emendamento, anche in considerazione delle osservazioni da lei svolte nel corso della precedente seduta. Infatti, anche se non mi sfugge la necessità di una distinzione di ruolo tra Governo e Parlamento, mi preoccupa la questione concernente la legittimazione del Governo attraverso il consenso. Ritegno perciò che una proposta di questo genere debba essere valutata con maggior attenzione e che possa eventualmente nascere da una riforma più radicale del sistema politico e delle stesse leggi elettorali, una riforma tale da prevedere, come avviene in altri ordinamenti quali quello francese, l'esistenza di un parlamentare supplente. Non vorrei, in altri termini, che si sancisse il principio per cui chi governa non deve essere eletto dal popolo.

MARCO BOATO. Credo che una delle ragioni (forse il senatore Andreotti lo può testimoniare, io l'ho verificato nella mia esperienza parlamentare) di instabilità dei governi, anche quando avveniva all'interno della stessa maggioranza, era proprio rappresentata dalla spinta al ricambio delle funzioni all'interno dell'esecutivo, sia di quelle di ministro sia di quelle di sottosegretario. Dunque abbiamo avuto nella storia italiana il paradosso per cui le formule della maggioranza sono cambiate relativamente poco, e nell'arco di decenni, non di anni, mentre i Governi sono durati, mediamente, meno di un anno. Le ragioni di tale fenomeno sono anche altre, ma quella che ho indicato certamente non è secondaria. Da questo punto di vista, quindi, può essere opportuno separare nettamente

le funzioni di ministro e viceministro da quella di parlamentare, fermo restando che un parlamentare può essere nominato ministro o viceministro, soltanto che, nel momento in cui accetta la nomina, decade dalla funzione parlamentare: i due incarichi, quindi, si scindono nettamente e, a quel punto, subentrerà il primo dei non eletti. A me sembra che questa misura vada (come quelle della nomina del Primo ministro da parte del Parlamento, della sfiducia costruttiva e del diritto di nominare e revocare i ministri) nella direzione di una maggiore stabilità governativa ed anche di una maggiore chiarezza dei diversi ruoli all'interno dell'esercizio del potere politico, che hanno pari dignità, ma sono diversi. Per i motivi espressi sono contrario a questo emendamento e favorevole al testo proposto dal Comitato ristretto.

GIULIO ANDREOTTI. Signor presidente, in via di principio credo che il sistema che abbiamo seguito fino ad oggi, quello di avere nella composizione del Governo un misto tra parlamentari e non parlamentari, in proporzioni di volta in volta diverse, sia di per sé il migliore, anche perché non suscita una specie di divaricazione stabilizzata tra Governo e Parlamento che, a mio avviso, potrebbe essere anche rischiosa. È vero che non si preclude la possibilità di nominare ministri i parlamentari, ma poiché nella legge elettorale non si prevedono né i supplenti — come ha ricordato il collega Covatta e come è attualmente in Francia — né le elezioni suppletive, come in altri sistemi maggioritari...

MARCO BOATO. Nella nostra legge elettorale sono previste le elezioni suppletive, sia per il Senato sia per la Camera, salvo per la parte proporzionale.

GIULIO ANDREOTTI. Per la parte proporzionale, allora, cosa succederebbe?

MARCO BOATO. In quel caso subentrerebbe il primo dei non eletti: poc'anzi ho

commesso un errore nell'affermare che si ricorre sempre a questo sistema.

GIULIO ANDREOTTI. Comunque, quale che sia la mia opinione personale, dal momento che il mio gruppo ha addirittura anticipato, di fatto, il sistema dell'incompatibilità, per coerenza con tale posizione voterò contro l'emendamento.

VALERIO ZANONE. Per le ragioni che ho avuto modo di esporre nella precedente seduta, voterò contro l'emendamento Cosutta 92.2, fatto proprio dall'onorevole Boato.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. L'istituto dell'incompatibilità tra la funzione ministeriale ed il mandato parlamentare fu previsto, per la prima volta, per impedire che Mirabeau venisse nominato ministro del re: si adottò, quindi, una misura di carattere generale, ma pensata *ad personam*, per evitare, appunto, che Mirabeau diventasse ministro del Governo post-rivoluzionario. Credo, però, che nella tradizione francese tale sistema abbia funzionato molto bene e stia funzionando altrettanto bene già nella limitatissima prima esperienza italiana. Esso infatti consente, come è stato già detto, una maggiore stabilità: non vi è l'interesse — che, purtroppo, talvolta si è manifestato nel nostro ed in altri parlamenti — a far cadere il Governo per sostituire i ministri, tenuto conto che l'ingresso nel ministero porta alla perdita del seggio parlamentare. In secondo luogo, vi è una maggiore concentrazione nel lavoro di governo e, contemporaneamente, anche nel lavoro parlamentare. In terzo luogo, l'incompatibilità è importante perché può allontanare dall'opinione pubblica il sospetto che atti del ministro siano volti non all'interesse generale, bensì a favorire la sua rielezione, favorendo quindi il suo collegio.

Complessivamente, quindi, mi sembra si tratti di una misura che ha dato ottimi risultati nell'ormai lunga esperienza francese e dimostrazioni positive anche nella breve esperienza italiana: è quindi senz'altro da approvare.



GIULIO ANDREOTTI. Vorrei fare solo una breve osservazione. È vero che in Francia ciò si è verificato, però là vi è una radicazione elettiva da parte dei membri del Governo, perché gli otto decimi sono sindaci oppure capi dei dipartimenti, quindi non c'è una divaricazione dal suffragio popolare, cosa che invece da noi tuttora esiste, se non viene modificata la legge sull'incompatibilità.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento in questione desidero comunicare che, coerentemente con quanto ho dichiarato nella precedente seduta, voterò a favore di tale proposta di modifica, perché anch'io sono contraria al quarto comma dell'articolo 92 nella formulazione del Comitato ristretto.

Pongo in votazione l'emendamento Cossutta 92.2, fatto proprio dall'onorevole Boato, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Covatta 92.3, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cossutta 92.4. Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

MARCO BOATO. Signor presidente, faccio mio l'emendamento 92.4. Forse, infatti, è utile che vi sia una chiarificazione su questo punto: servirà, se non altro, per il lavoro istruttorio, per quel poco che può contare. Se non vi fosse il settimo comma, ci troveremmo nella situazione in cui, paradossalmente, il Parlamento potrebbe anche andare avanti per mesi o persino per anni, votando all'infinito - paralizzandosi così vicendevolmente le varie componenti del Parlamento - nell'impossibilità di eleggere un Primo ministro. Quindi, ritengo che una clausola di chiusura debba esserci (potrà poi essere quella indicata dall'attuale testo del settimo comma oppure una diversa) e credo abbia anche ragione il collega Labriola nel proporre, con l'emendamento 92.8, un'ulteriore norma di chiusura, perché se anche la proposta del

Presidente della Repubblica dovesse fallire, a quel punto il Parlamento dovrebbe decidere la propria autodissoluzione. Credo che tutto ciò sia necessario, altrimenti le esigenze di stabilità e di governabilità di cui in qualche modo queste proposte si sono fatte carico verrebbero vanificate dall'impossibilità di avere uno sbocco, in qualche modo obbligato, per il Parlamento. Mi viene invece in mente che forse, nell'ipotesi che il testo che noi vareremo venisse esaminato dalle Assemblee della Camera e del Senato (ipotesi che, del resto, continuo ancora oggi ad auspicare), probabilmente vi sarebbe un aspetto dell'emendamento... Onorevole Zanone, lei scuote la testa, ma io continuo a ritenere che sia una follia che questa legislatura si concluda senza aver dato uno sbocco alla riforma costituzionale. Comunque, questo è il mio parere, che esprimo ininterrottamente da un anno e mezzo, e non ho cambiato idea.

VALERIO ZANONE. È consentito auspicare anche le cose impossibili?

MARCO BOATO. Io continuo ad auspicarle perché le ritengo tuttora possibili: dopo di che, che non avvengano è un altro discorso.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Faccio notare al collega Boato l'esiguo numero di presenze in quest'aula.

MARCO BOATO. Sì, ma il motivo è esattamente l'opposto, cioè quello che si è delegittimato il lavoro che stiamo svolgendo nel momento stesso in cui lo stiamo compiendo. È questo il motivo, ahimè, tragico.

La mia, poi, non è una polemica: ho fatto questa precisazione solo perché il collega Zanone dissentiva con la testa. È ovvio che gli altri componenti la Commissione non sono così masochisti come noi perché giudicano che il lavoro che stiamo svolgendo non avrà ulteriori esiti. Personalmente, ritengo che forse non li avrà ma che sarebbe giusto che li avesse.

In quel caso un aspetto che era contenuto nell'emendamento Covatta 92.3, esaminato in precedenza, cioè il riferimento al documento politico e programmatico presentato al Parlamento dal Primo ministro, mi sembrerebbe un aspetto da riprendere all'interno di questo articolo 92; però questo, se sarà il caso, lo si farà nella fase di proposta degli emendamenti successiva al lavoro che stiamo svolgendo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Cossutta 92.4, fatto proprio dall'onorevole Boato.

*(È respinto).*

Poiché i presentatori dell'emendamento Cossutta 92.5 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Labriola 92.8.

**MARCO BOATO.** Lo faccio mio, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Boato.

**EUGENIO TARABINI.** Osservo che il testo è così chiaro che questo emendamento è superfluo.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Signor presidente, vorrei modificare il parere che ho espresso in precedenza secondo il quale mi rimettevo alla Commissione. Sono stato portato a questo dall'intervento del collega Zanone e da quest'ultimo del collega Tarabini.

A me sembra evidente che la formulazione proposta dal collega Labriola non sia del tutto superflua. Il Comitato aveva deciso di lasciare allo svolgersi dei rapporti politici le conseguenze dell'insuccesso del primo tentativo di soluzione della crisi da parte del Presidente della Repubblica. Nell'attuale testo del Comitato può esserci un secondo tentativo ed al limite anche un terzo tentativo, oppure può esserci lo scioglimento delle Camere. Il collega Labriola preferisce invece proporre che il tentativo

del Presidente della Repubblica sia uno solo, svolto il quale si ha lo scioglimento delle Camere. Quindi, come è evidente, collega Tarabini, c'è una differenza: la formula Labriola – lo dico perché abbiamo riflettuto di più su queste cose – prevede un solo tentativo e poi lo scioglimento delle Camere.

Sottolineo questo aspetto perché si può preferire l'una o l'altra formulazione, però tutto sommato mi sembra che non sia opportuno dare l'impressione che si consenta un trascinarsi molto a lungo della crisi successiva all'elezione delle nuove Camere. Nell'ipotesi che formula il collega Labriola noi avremmo un mese entro il quale, anche con successive votazioni su diverse candidature proposte ciascuna da un terzo dai componenti le Camere, avvengono alcuni tentativi di formare il Governo con una genesi puramente parlamentare. Laddove non si raggiunga entro il mese un risultato positivo, interviene il tentativo del Presidente della Repubblica come commissario alle crisi di ultima istanza, per così dire, che formula una proposta; e questa potrà essere preceduta, in una prassi che probabilmente continuerà tra la prima e la seconda Repubblica, da consultazioni ed eventualmente da altri tentativi di acquisizione di elementi di valutazione. Penso che forse sia conveniente stabilire che la sanzione dell'insuccesso anche del tentativo arbitrale del Presidente della Repubblica sia lo scioglimento delle Camere.

Vorrei sottolineare al collega Zanone, che mi ha per primo mosso a questa riflessione, che è vero che c'è un effetto chirurgico, ma questo risulta molto diverso da quello che egli ci proponeva nel suo emendamento. In questo caso, infatti, si ha la constatazione dell'impossibilità funzionale di arrivare ad una prosecuzione della legislatura; ossia questa procedura configura esattamente quella ipotesi di scioglimento anticipato, per così dire necessitato, delle Camere che, secondo l'impostazione del Comitato, è lo scioglimento delle Camere che viene mantenuto nel nostro ordinamento, cioè constatata l'impossibilità di formare una maggioranza che porti alla formazione di un Governo.

Nell'ipotesi invece del precedente emendamento del collega Zanone, allo scioglimento delle Camere si poteva arrivare perché paradossalmente avevamo due maggioranze espresse dal voto degli elettori, l'una mediante le elezioni delle Camere e l'altra mediante l'elezione del Primo ministro. È proprio questa la questione che sta alla base (lo ricordava del resto il collega Barbera) del « governo diviso », che è un sistema nel quale è possibile che la sovranità popolare, grazie al meccanismo previsto, esprima due maggioranze, in grado anche di paralizzarsi a vicenda o di portare all'eventuale prevaricazione dell'una sull'altra.

Questa è la risposta che io credo si debba dare – altrimenti non lasciamo agli atti le motivazioni vere delle varie posizioni – al collega Zanone, che giustamente aveva posto tale questione, per motivare la ragione per la quale alcuni di noi non ritengono di potere in questa sede sostenere forme di elezione diretta del primo ministro quando considerano utile adottare non il modello presidenziale ma il modello Westminster. Se infatti giudicassimo utile adottare il modello Westminster, occorrerebbe poter procedere – e così indicare in Costituzione – con un sistema che preveda l'elezione contestuale e congiunta del Primo ministro e della maggioranza parlamentare; ma far questo vorrebbe dire prevedere nel testo costituzionale che approviamo non soltanto la possibilità eventuale, ma addirittura l'obbligo di adeguare la legge elettorale a questa diversa impostazione costituzionale. Se invece avessimo approvato l'ipotesi del collega Zanone, avremmo lasciato aperta la possibilità, a seconda delle soluzioni che sarebbero poi state adottate in sede di legge elettorale, di accogliere nel nostro ordinamento il modello presidenziale oppure il modello Westminster, e non è quello che alcuni di noi ritengono opportuno.

Per questo, e non soltanto per una impossibilità temporale, per così dire, si giustifica (almeno per quanto mi riguarda) il voto negativo sull'emendamento Zanone. Tuttavia, anche in relazione a ciò, ritengo

opportuno approvare l'emendamento Labriola, fatto proprio dal collega Boato, che ribadisce ulteriormente che può esserci un'ipotesi di scioglimento delle Camere ed è esattamente quella, entro un termine che è bene fissare e con una procedura che è bene fissare, dell'impossibilità del Parlamento neoeletto di esprimere una maggioranza e un Governo.

GIULIO ANDREOTTI. Mi sembrava che il testo elaborato dal Comitato ristretto, sia pure attraverso un'ambiguità costruttiva, comprendesse già l'ipotesi che in mancanza di successo della designazione del Presidente della Repubblica dovessero sciogliersi le Camere ma non la ponesse così drasticamente da fissare che il Presidente della Repubblica potesse fare un solo tentativo, fatto che ha un suono ricattatorio. In pratica, il Parlamento deve sapere che non votando il candidato designato dal Presidente della Repubblica sarà automaticamente sciolto. Stabilire che il Capo dello Stato possa fare due designazioni mi sembra più difficile, poco elegante, disarmonico; per questo motivo ritengo migliore il testo predisposto dal Comitato ristretto che non faceva menzione di ciò, ma lo consentiva.

MARCO BOATO. Sull'ultima questione sollevata dal senatore Andreotti non ho una posizione rigida; mi sembra tuttavia che egli faccia riferimento all'ipotesi che discutemmo in sede di Comitato « Forma di governo » prima che la Commissione avesse poteri referenti, ipotesi che prevedeva due o tre tentativi da parte del Presidente della Repubblica, falliti i quali l'iniziativa passava al Parlamento. Se quest'ultimo non avesse risolto la questione entro un certo termine, che non ricordo più quale fosse, si sarebbe giunti allo scioglimento delle Camere. Non so se il senatore Andreotti intenda formalizzare un emendamento che preveda che possano essere più di una le designazioni di candidati da parte del Presidente della Repubblica (su questo punto non ho una posizione predefinita), condivido però quanto affermato dal collega Bassanini in ordine alla

filosofia complessiva di questi ultimi commi dell'articolo 92, per cui anche io sono favorevole all'emendamento Labriola.

Il fatto che per un mese il Parlamento tenti, senza riuscirci, di eleggere un Primo ministro, fa ritenere che una maggioranza in quel Parlamento non sia facilmente trovabile. In effetti, un atto di fiducia in se stesso dovrebbe indurre il Parlamento ad evitare l'intervento del Capo dello Stato come commissario della crisi, che in questo caso sarebbe l'*extrema ratio*, mentre nella prassi attuale e nella Costituzione attuale è questo il ruolo normale del Presidente della Repubblica durante le crisi di governo. Ripeto, però, che si può prevedere più di un tentativo ed a questo non sono contrario in linea di principio.

Dopo un mese di tentativi si deve tuttavia avere la sensazione, ed in ogni caso non il ricatto, ma la drammatizzazione, che quella è l'ultima, o una delle ultime, nell'ipotesi fossero più di uno i candidati, soluzioni che quel Parlamento ha a sua disposizione per trovare al suo interno una maggioranza. Là dove tale maggioranza non si trovasse, lo scioglimento diventerebbe un automatismo. Questo perché la degenerazione eccessivamente lunga della crisi potrebbe provocare più danni che non il trauma (perché di trauma si tratterebbe, non c'è dubbio) delle elezioni anticipate a breve scadenza. Il fatto di tornare a votare nel giro di un mese e mezzo, due mesi non vi è dubbio che rappresenterebbe un forte trauma; però anche il trauma di una progressiva delegittimazione prima del Parlamento e poi anche del Presidente della Repubblica sarebbe grande. Infatti, se i candidati designati dal Capo dello Stato non ottenessero la fiducia del Parlamento, non solo quest'ultimo si troverebbe di una situazione di estrema difficoltà, ma sarebbe messo in discussione il ruolo dello stesso Presidente della Repubblica. Se, dopo un mese di tentativi parlamentari falliti, egli vedesse smentita la sua proposta, presumibilmente (sono d'accordo su questo) preceduta da un giro di consultazioni, come riterrà nella prassi di fare, sorgerebbe il rischio di una crisi istituzionale di enorme

portata se non vi fosse uno sbocco, un ricatto (come diceva il senatore Andreotti), o meglio una drammatizzazione in qualche modo ultimativa. Questa è la ragione per la quale sono favorevole al combinato disposto dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 92.

Signor presidente, poiché ho fatto mio l'emendamento Labriola, ritengo che esso debba essere riformulato sostituendo la parola « le Camere » con « il Parlamento », termine sempre usato per le ragioni esposte nella precedente seduta. Inoltre, a me pare che anche nell'automatismo dello scioglimento un soggetto istituzionale ci voglia e che tale soggetto non possa che essere il Presidente della Repubblica. Poiché il settimo comma fa già riferimento al candidato designato dal Presidente della Repubblica, propongo la seguente riformulazione: « Se il candidato designato (si intende che egli è designato dal Presidente della Repubblica perché lo stabilisce il comma precedente) non è eletto, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento del Parlamento ». Questa mi sembrerebbe una formula più elegante e più omogenea. In ogni caso, occorre usare l'espressione « il Parlamento » ed indicare chi procede allo scioglimento: non si può pensare che il Parlamento si dissolva da solo, esso viene invece sciolto.

VALERIO ZANONE. Come preannunciato, voterò a favore dell'emendamento Labriola. Mi sembra evidente che la designazione del Presidente della Repubblica assume il significato di un estremo tentativo oltre il quale si potrebbero immaginare soltanto governi transitori e provvisori. Perciò non definirei il ricorso allo scioglimento delle Camere, qualora la designazione non fosse accolta, come un ricatto, quanto piuttosto come un *out out*: a questo punto o si accetta l'arbitrato del Capo dello Stato, oppure si va a nuove elezioni.

Signor presidente, non voglio certo abusare della pazienza dei colleghi, vorrei però aggiungere una sola parola a chiarimento della mia opinione su quanto detto poco fa dall'onorevole Bassanini. Quando

si è discussa la questione dell'eventuale contrasto tra il Presidente del Consiglio eletto direttamente ed il Parlamento, l'onorevole Bassanini ha avanzato l'ipotesi, che certo può verificarsi, di un Presidente del Consiglio che abbia un orientamento politico difforme da quello della maggioranza del Parlamento.

Non è però detto che questa maggioranza contraria al Primo ministro sia univoca; sono anzi portato a immaginare che molto probabilmente non lo sarebbe e che, anzi, vi sarebbe un Primo ministro eletto che non avrebbe nel Parlamento una maggioranza certa, avendo molti oppositori i quali, nell'insieme, non comporrebbero una maggioranza alternativa.

Questo è il caso che si prevede nel comma che stiamo per esaminare con il sostanziale correttivo apportato dall'emendamento Labriola 92.8, perché si prefigura, appunto, la situazione della designazione da parte del Presidente della Repubblica di un candidato a Primo ministro il quale nel Parlamento trovi non una maggioranza contraria perché favorevole ad un altro candidato (poiché in tal caso la designazione non vi sarebbe) ma un frazionamento tale da non consentire di realizzare una maggioranza su nessun candidato, neanche su quello designato dal Presidente della Repubblica. In questo caso, quindi, non resterebbe che ricorrere a nuove elezioni.

Ecco perché poco fa mi permettevo di sostenere che i due sistemi alternativi sui quali si è discusso questa sera portano, alla fine, a risultati non molto distanti l'uno dall'altro, a meno che non si modifichi il sistema elettorale in modo che dall'esito del voto nasca comunque una maggioranza, se non sicura, altamente probabile, cosa che non rientra nella materia del nostro lavoro.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Credo che questa norma debba essere approvata, perché, che lo si dica esplicitamente o lo si lasci intravedere, se dopo un certo numero di tentativi non si riesce ad eleggere un Governo bisogna procedere a nuove elezioni.

Dobbiamo però avere presente il pericolo (lo dico anticipando anche un mio giudizio complessivo sull'articolo 92) che il fatto di prevedere lo scioglimento delle Camere nel caso in cui dopo un certo numero di tentativi non si riesca a raggiungere la maggioranza può attribuire un notevole potere di condizionamento anche a piccoli gruppi, i quali, aderendo o non aderendo alla formazione di un Governo, possono essere arbitri della sopravvivenza di una legislatura. Ma direi che tutto questo è inevitabile tenuto conto della logica dell'articolo 92, logica però che mi lascia personalmente perplesso. Non sono contrario, ma sono fortemente perplesso: perché è stato previsto questo meccanismo dell'elezione in Parlamento del Presidente del Consiglio? Perché, da parte di vari gruppi e proponenti si è voluto realizzare un sistema analogo a quello previsto dalla Costituzione di Bonn. Quest'ultima aveva previsto meccanismi molto rigorosi per assicurare comunque un Governo ed in tal modo salvare la legislatura. I costituenti di Bonn avevano davanti a loro lo spettro di Weimar e volevano evitare che si ripettesse una vicenda analoga; ma appunto per questo nella Costituzione di Bonn è previsto, all'articolo 63, che se si effettua una votazione che non porta all'elezione del cancelliere a maggioranza dei componenti, su designazione del Presidente della Repubblica si effettua una nuova votazione al termine della quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti (occorre cioè che vi sia comunque un cancelliere), ferma restando, è comunque la possibilità per il Presidente della Repubblica di non procedere alla nomina e di sciogliere il Bundestag. A questo è stato aggiunto il voto di sfiducia costruttiva, per cui si forma un Governo che è di minoranza ma che addirittura resta in carica fino a quando una maggioranza non riesce ad eleggere un nuovo cancelliere.

Comprendo quello che ha spinto il relatore ed i componenti il Comitato ristretto a non prevedere una norma così drastica; se però non introduciamo una norma siffatta, che stabilisca l'elezione anche a maggioranza relativa del Primo

ministro, non capisco quale differenza vi sia rispetto alla nostra attuale Costituzione. Non capisco allora perché non si dovrebbe lasciare inalterato l'attuale sistema, in cui il Capo dello Stato nomina un Governo, il quale si presenta ed ottiene la fiducia.

**MARCO BOATO.** Con il sistema tedesco avremmo comunque un Governo Occhetto, tu dici !

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Come risulta a verbale, ho prospettato questa soluzione anche quando, qualche mese fa, all'inizio dei nostri lavori, la maggioranza relativa si presentava diversa (allora la DC era ancora il partito di maggioranza relativa). Anche allora sostenevo: o accettiamo fino in fondo la logica di Bonn, oppure lasciamo il sistema attuale, (se non vogliamo scegliere l'altra drastica posizione, ossia quella dell'elezione diretta del *premier*).

Perché dico che tanto varrebbe lasciare in vigore il sistema attualmente previsto dalla nostra Costituzione ? Intanto perché non vorrei indebolire inutilmente le funzioni di « commissario alle crisi » del Capo dello Stato. Ma c'è anche un altro motivo: dobbiamo tenere presente che se volessimo adottare il sistema prospettato, ci troveremo a far gestire le elezioni da un Governo il quale è espresso non dal Parlamento che viene sciolto ma addirittura da due Parlamenti precedenti; mentre se mantenessimo l'attuale disciplina normativa avremmo un Governo espresso comunque dal Capo dello Stato, che non riesce ad ottenere la fiducia ma che gestisce le elezioni.

Se vogliamo mantenere, come mi pare che la Commissione sia orientata a fare, la formulazione dell'articolo 92 al nostro esame, con l'ulteriore precisazione, che a mio avviso è un completamento dell'emendamento Labriola 92.8, dobbiamo trovare una soluzione per vedere quale sia il Governo che gestisce le elezioni. Probabilmente può soccorrere una norma come quella prevista dall'articolo 52 (sono andato a rivederlo, non lo ricordo a memo-

ria) della Costituzione francese del 1946, che stabiliva che in caso di scioglimento il Gabinetto restasse in carica per l'ordinaria amministrazione, ad eccezione del Presidente del Consiglio e del ministro dell'interno. La carica di Presidente del Consiglio veniva assunta dal Presidente della Camera che avrebbe assunto temporaneamente quelle funzioni per la gestione delle elezioni, mentre il ministro dell'interno era nominato dal Presidente dell'Assemblea nazionale d'accordo con l'Ufficio di Presidenza di quest'ultima.

Occorre quindi trovare una soluzione e personalmente, come ho detto prima, sarei favorevole all'elezione diretta del *premier*; mi rendo conto che questo non è possibile perché non vi sono i presupposti politici. Adottiamo pure allora, ma facciamolo fino in fondo, il sistema tedesco, che serve ad assicurare la stabilità dei Governi e con questa la stabilità della legislatura; mentre ho l'impressione che con il testo al nostro esame corriamo il rischio di non assicurare né la stabilità dei Governi né quella della legislatura.

**EUGENIO TARABINI.** L'onorevole Barbera ha introdotto due nuovi temi; noi stavamo discutendo dello scioglimento obbligatorio o facoltativo a seguito del mancato raggiungimento della fiducia da parte del *premier* designato dal Presidente della Repubblica e l'onorevole Barbera ha esteso il campo di valutazione in modo, sia chiaro, del tutto pertinente, anche perché non abbiamo ancora concluso l'esame dell'articolo 92 e mi pare che sia nell'ambito di quest'ultimo che si debbono risolvere i problemi che egli ha posto.

Credo, però, che prima di affrontare tali problemi si debba concludere il discorso sulla questione che stavamo trattando.

Da parte mia, ho trovato molto suggestiva l'osservazione del senatore Andreotti, ossia che, posta la questione in termini di scioglimento obbligatorio del Parlamento da parte del Capo dello Stato ove il *premier* designato da quest'ultimo non ottenga la fiducia, si pone nelle mani del Presidente della Repubblica un potere eccessivo, quasi ricattatorio nei confronti del Parlamento.

Mi sembra però che si debba fare anche un'ulteriore considerazione: siccome ciò avviene a distanza di un mese da elezioni nel corso delle quali i tentativi possono essere vari, a quel punto, decorso il mese, il Parlamento sa che se non elegge il Presidente del Consiglio si rimette nelle mani del Capo dello Stato. Questo pericolo, quindi, è a mio avviso fortemente svuotato.

Credo però che se si sceglie la strada dello scioglimento obbligatorio si fa anche qualcosa di nuovo sul piano sistematico, perché, per quello che ne so, oggi lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica è un atto facoltativo, visto che non esiste nella Costituzione attuale un'ipotesi di scioglimento obbligatorio. Un'innovazione del genere porrebbe, a mio avviso, problemi di raccordo sistematico con l'articolo 88, che mi pare resterebbe inalterato, almeno secondo quanto ne so io. Per altro, onorevole Boato, l'articolo 88 dice « le Camere », non « il Parlamento », quindi la formulazione è appropriata.

MARCO BOATO. È il Parlamento che elegge il Presidente del Consiglio, quindi il punto di riferimento è il Parlamento.

EUGENIO TARABINI. Sì, ma l'articolo 88 rimane in vita (*Interruzione del deputato Bassanini*). Tutti gli articoli sono da esaminare.

MARCO BOATO. Nella precedente seduta si era detto che non si sarebbe pregiudicata, con questa formulazione, la questione del coordinamento nell'ipotesi di monocameralismo, bicameralismo, bicameralismo diseguale, uguale e così via. Se diciamo « il Parlamento », ci sarà un problema di coordinamento.

EUGENIO TARABINI. Il problema non è solo di coordinamento con l'espressione « Parlamento », a seconda che si conservino due Camere o se ne preveda una sola; è con riferimento al fatto che, nell'ipotesi in cui si conservino le due Camere, il potere di scioglimento è relativo ad una

Camera sola, che è cosa diversa dal puro e semplice problema del coordinamento con la modifica dell'articolo.

I problemi testé sollevati dall'onorevole Barbera mi sembrano veramente fondati, però mi pare che si compongano a latere del problema che stiamo discutendo. Certo, mi domando anch'io chi governi fin quando il Governo non sia ancora insediato formalmente con la fiducia al Primo ministro, e chi gestisca le elezioni ove nessun Primo ministro venga eletto. Sono problemi che devono essere risolti prima di concludere la discussione dell'articolo 92.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Labriola 92.8, fatto proprio dall'onorevole Boato, è del seguente tenore: « Se il candidato designato non è eletto, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento ». Propongo di usare l'espressione « il candidato designato dal Presidente della Repubblica » anche se so che è una ripetizione.

MARCO BOATO. Se fosse un comma autonomo sì, presidente, ma ho proposto di aggiungerlo al comma 7.

PRESIDENTE. Anche se è aggiunto al comma 7, trovo che una ripetizione sia sempre meglio di una confusione.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. È meglio mantenere la formula Labriola sostituendo l'espressione « le Camere » con le parole « il Parlamento » per ragioni di coordinamento.

PRESIDENTE. Il relatore preferisce mantenere la formulazione originaria dell'emendamento Labriola. Non è favorevole alla proposta dell'onorevole Boato per quanto riguarda la prima parte?

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. È evidente che è il Presidente della Repubblica a sciogliere le Camere, però è anche evidente che nella formula Boato lo scio-

glimento è un atto dovuto. Quindi, mi pare che, anche per evitare la ripetizione delle parole « il Presidente della Repubblica », che avverrebbe per la terza volta nel giro di due righe (visto che prima si afferma che il candidato « è designato dal Presidente della Repubblica ») sia meglio prevedere che « se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto, il Parlamento è sciolto ».

EUGENIO TARABINI. Chiedo scusa, presidente, ma a me pare che il problema del coordinamento di queste norme con quelle che concernono la struttura del Parlamento sia una cosa, il problema della sostanza un'altra cosa. Propongo di lasciare il testo nella sua formulazione attuale, cioè « le Camere sono sciolte ». Se un domani la Camera fosse una sola, in sede di coordinamento si dirà « la Camera è sciolta ». Il Parlamento non si scioglie, il Parlamento c'è sempre: sono le Camere ad essere sciolte.

PRESIDENTE. Collegli, l'argomento si presta a molte discussioni, ma io sono tenuta a porre in votazione l'emendamento nella formulazione suggerita dal relatore. I collegli si regolino come meglio credono.

Pongo in votazione l'emendamento Labriola 92.8, fatto proprio dall'onorevole Boato, nella seguente formulazione: « Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto, il Parlamento è sciolto ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 92 nel suo complesso.

MARCO BOATO. Voterò a favore di questo articolo. Nell'ipotesi in cui si volesse riconsiderare la preoccupazione del senatore Andreotti riguardo ad una sola designazione, se il procedimento a cui stiamo lavorando avesse seguito, basterebbe approvare un emendamento che preveda che, se per due o tre volte il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto, il Parlamento è sciolto. Una eventuale riconsiderazione del pro-

blema è molto facile da inserire in questo impianto. Ribadisco che voterò a favore dell'articolo 92.

VALERIO ZANONE. Esprimerò voto contrario all'articolo 92. Desidero tuttavia dichiarare che lo considero migliorativo rispetto al testo della Costituzione vigente, soprattutto sotto due aspetti, quello che concerne la determinazione numerica dei componenti il Consiglio dei ministri e quello che riguarda la incompatibilità fra funzione di Governo e mandato parlamentare. Il mio voto contrario è dovuto alle modalità di elezione del Primo ministro, che per le ragioni esposte non considero soddisfacenti.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Mi asterrò dalla votazione. Do una valutazione molto positiva dei primi quattro commi, mentre ritengo che gli ultimi tre non innovino in maniera significativa rispetto all'attuale disciplina prevista dalla Costituzione: non si avvicinano al sistema di Bonn, come invece i proponenti il complesso degli articoli relativi alla forma di governo vorrebbero far sembrare.

LUIGI COVATTA. Mi asterrò per le stesse valutazioni di carattere complessivo indicate dall'onorevole Barbera, nel senso che l'ibrido che emerge da questo articolo crea più problemi di quelli che non risolve.

Ricordo che l'onorevole Barbera aveva posto un problema, che resta e che potrà essere eventualmente trattato in sede di esame di altri articoli (non ne faccio una questione formale in relazione alla necessità di emendare ulteriormente il testo dell'articolo 92). Complessivamente, né si è scelta una logica radicalmente innovativa né si è ritenuto di mantenere il sistema attuale che, in un contesto di regime parlamentare della forma di governo, tutto sommato sembra il più ragionevole.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Presidente, anche per evitare equivoci, voglio sottolineare che il Comitato ha lungamente discusso e valutato anche la soluzione



prevista dal *Grundgesetz* di Bonn. Ha ritenuto di non accoglierla nella sua interezza e sottolinea che la Costituzione di Bonn non prevede che necessariamente sia eletto all'ultimo tentativo il candidato che riceve la maggioranza relativa, bensì che in tal caso sia rimessa al Presidente federale la scelta tra nominarlo o sciogliere le Camere: quindi affida al presidente un potere discrezionale, che può essere esercitato attraverso lo scioglimento delle Camere (non lo scioglimento del Bundestag, che è un organo permanente, come è evidente data la sua composizione) oppure la nomina del cancelliere.

La valutazione che nel Comitato è stata fatta a diverse riprese è che noi non rinunciamo all'ipotesi che il sistema costituzionale - questo è stato l'avviso della maggioranza del Comitato - deve, per così dire, promuovere, a differenza che nella Germania federale dove il sistema elettorale è nel suo insieme proporzionale (lo sottolinea), l'adozione di un sistema elettorale che dovrebbe garantire, salvo situazioni eccezionali e casi limite, l'espressione di una maggioranza per effetto del voto degli elettori. E dovrebbe trattarsi di una maggioranza sufficientemente omogenea ed ampia da costituire la base di una stabilità dell'esecutivo e del Governo.

Nei casi, che dovrebbero essere rari una volta adottato un sistema elettorale maggioritario, nei quali l'effetto del voto non consenta la formazione di una maggioranza stabile, l'opinione della maggioranza del Comitato si è orientata nel senso che non convenisse arrivare alla formazione di un Governo minoritario, qual è un Governo che si forma sulla base di una maggioranza relativa e quindi esistendo in Parlamento una maggioranza di parlamentari che non sostengono quel Governo, e che fosse più opportuno a quel punto, esperiti tutti i tentativi di far esprimere una maggioranza assoluta (quindi sufficientemente ampia), rimettere la parola agli elettori e pertanto riprovare sapendo che essi dovrebbero disporre, a differenza che nel sistema costituzionale della Germania, di uno strumento elettorale mag-

gioritario, che dà la possibilità di raggiungere il risultato di cui trattasi.

Questo era - l'ho voluto dire perché resti agli atti, dato che dei lavori del Comitato non c'è resocontazione - la ragione per la quale non si è ritenuto di prevedere una norma di chiusura che porti alla costituzione, o alla costituzione eventuale (come nella Costituzione federale tedesca), di un governo minoritario. Si possono avere molte e diverse opinioni; quella del relatore è che, nonostante le perplessità che egli nutre sulle caratteristiche della riforma elettorale approvata da questo Parlamento, convenga continuare a puntare su questa ipotesi, eventualmente stimolando, anche attraverso l'approvazione di una riforma costituzionale di questo genere, il Parlamento ad approvare nella prossima legislatura una riforma elettorale che meglio risponda all'esigenza di fare emergere dal voto del corpo elettorale una maggioranza coesa e chiara.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 92 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 93.

Mi rendo conto che l'ora è abbastanza tarda e che sulla maggioranza dei colleghi presenti pesa una giornata di lavoro assai intensa, dedicata all'esame della legge finanziaria. Ritengo, però, che la Commissione debba compiere uno sforzo, visto che non si tratta più di esaminare questioni così impegnative come quelle relative all'articolo 92, al fine di concludere l'esame degli articoli in discussione, fino all'articolo 97. In tal modo, con una o al massimo due sedute potremo nella settimana entrante giungere all'esame delle relazioni, per poi presentare il testo che saremo riusciti ad elaborare. Sono quindi del parere che si debba proseguire nei nostri lavori.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Mi consenta di dire, presidente, che in altra

sede formulo delle riserve circa l'ipotesi di conclusione che lei ha or ora avanzato.

**PRESIDENTE.** Non l'ho avanzata or ora: sono mesi che la indico.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Mi riferisco a ciò che personalmente ho sempre detto in ordine all'impossibilità di formulare una proposta di riforma parziale della forma di governo. Tuttavia, non proseguo oltre su questa strada.

L'articolo 93 prevede, in conseguenza di quanto deliberato relativamente all'articolo 92, la nomina del Primo ministro da parte del Presidente della Repubblica come atto dovuto, perché concerne il Primo ministro eletto; prevede il giuramento del primo ministro eletto nelle mani del Presidente della Repubblica; attribuisce al Primo ministro i poteri di nomina e revoca dei ministri - e se verrà accolto l'emendamento del relatore anche dei viceministri -; prevede, infine, che i ministri prestino giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

**GIULIO ANDREOTTI.** A me sembra che nell'articolo 93 vi sia una piccola lacuna, perché così come è formulato sembrerebbe che i viceministri non prestano giuramento, per cui si dovrebbe dire con chiarezza che essi prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE.** Ricordo che all'articolo 93 non è stato presentato alcuno emendamento, ad eccezione di quello del relatore, di cui abbiamo parlato in sede di discussione dell'articolo 92.

Se nessun altro intende intervenire sull'articolo 93, chiedo al relatore di rispondere all'osservazione testé avanzata dal senatore Andreotti.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Non ho difficoltà, se la Commissione ritiene, ad esprimere parere favorevole sulla proposta di emendamento avanzata dall'onorevole Andreotti. Devo anche dire che non avrei

obiezioni a rimettere la materia in discussione alla formulazione che risultava implicitamente nel testo della Commissione. Tuttavia, se il senatore Andreotti ritiene di formulare l'emendamento che ha espresso oralmente, il mio parere sarà favorevole.

**GIULIO ANDREOTTI.** Ritengo di dover formalizzare l'emendamento che ho preannunciato, altrimenti resterebbe una lacuna nel testo dell'articolo 93.

**PRESIDENTE.** Il senatore Andreotti ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 93, ultimo comma, aggiungere le seguenti parole: « e i viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo ministro ».*

93. 2.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 93.1.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Andreotti 93.2.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 93, nel testo del Comitato ristretto, con le modifiche testé apportate.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 94, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Invito il relatore, onorevole Bassanini, a chiarire se la mozione di sfiducia prevista al secondo comma debba essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera, come è detto nel testo in esame, o se, invece, non sia opportuno stabilire, in correlazione a quanto fissato precedentemente, che la mozione suddetta debba essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Parlamento.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** All'articolo 94, relativo all'istituto della sfiducia costruttiva, a me sembra evidente che al secondo comma il riferimento debba essere

al Parlamento, così come alla prima riga del comma 1 il riferimento è al Parlamento e non al Parlamento in seduta comune, per non pregiudicare le decisioni da adottare in ordine alla struttura del Parlamento stesso. Mi sembra anche evidente che tutte queste attenzioni e precisazioni risulterebbero vane se l'intenzione dei colleghi fosse quella di varare un testo prescindendo dalla discussione e dall'esame delle norme sulla struttura del Parlamento.

MARCO BOATO. Credo che a proposito di questo articolo sia difficile risolvere il problema del coordinamento linguistico, perché il penultimo comma, in analogia con quello riguardante il Presidente della Repubblica, il cui impedimento permanente è dichiarato dai Presidenti della Camera e del Senato, contiene il riferimento esplicito alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Sarebbe però difficile dire « dai Presidenti del Parlamento », per cui è forse opportuno lasciare aperta la questione per risolverla in sede di coordinamento. In questo caso, infatti, è molto difficile usare una formula ellittica quale « il Parlamento ». A mio parere, conviene lasciare il testo così com'è, con l'esplicita dichiarazione formale, da riportare nel resoconto stenografico, di riservarci un coordinamento in relazione a quelle che saranno le decisioni sulla struttura del Parlamento.

GIULIO ANDREOTTI. Signor presidente, desidero fare un'osservazione a proposito del penultimo comma dell'articolo 94, che riprende quanto proposto dalla Commissione Bozzi per la dichiarazione di impedimento del Presidente della Repubblica. Poiché l'impedimento riguarda un fatto fisico, la logica sarebbe che fosse stabilito da un collegio di tre sanitari designati, rispettivamente, dai Presidenti, perché non so se il Presidente della Camera, per esempio, sia in grado di giudicare irreversibile o meno un determinato impedimento; si servirà di esperti. Mi sembrerebbe dunque più corretto fare riferimento ad un collegio di medici designato dalle tre autorità indicate. Tuttavia,

se a ciò osta il fatto che tale procedura non è prevista per il Presidente della Repubblica, non insisto nella mia proposta.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Poiché è stata formulata un'obiezione, devo motivare la ragione per cui il Comitato, per questo accertamento dell'impedimento permanente del primo ministro, così come, in altra fase dei suoi lavori, per la dichiarazione dell'impedimento permanente del Presidente della Repubblica, ha ritenuto di adottare questa formulazione. La ragione è che si è ritenuto di dover identificare i soggetti ai quali spetta la responsabilità di dichiarare l'impedimento permanente lasciando ovviamente ad essi la facoltà di avvalersi degli strumenti tecnici che riterranno opportuni, quali, per esempio un collegio di sanitari. Se si fosse prevista in Costituzione direttamente l'ipotesi di un collegio di sanitari, nella stessa Costituzione avremmo dovuto specificare chi avrebbe dovuto scegliere i sanitari; mentre è evidente che, spettando la responsabilità di questa dichiarazione ai Presidenti delle Camere ed al presidente della Corte costituzionale, sarà loro compito designare il collegio dei sanitari che, in funzione di consulenza tecnica, darà loro gli elementi su cui fondare la decisione.

EUGENIO TARABINI. Credo che le obiezioni del senatore Andreotti siano fondate. Ci si potrebbe domandare cosa accadrebbe qualora esistessero ragioni politiche o di insofferenza personale, ovvero il caso non fosse certo e potesse determinare una differenza di opinioni tra i soggetti cui spetta la decisione. Il riferimento ad un giudizio tecnico, anche se può apparire estraneo alla materia costituzionale, sembra perciò opportuno per evitare che una decisione di carattere tecnico diventi un atto politico.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Chiedo ai colleghi di formulare un emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Andreotti ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 94, sostituire il comma 5 con il seguente: L'impedimento permanente del Primo ministro è dichiarato da un collegio composto da tre medici designati rispettivamente dai Presidenti delle Camere e dal Presidente della Corte costituzionale.*

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Mantengo qualche perplessità sulla dichiarazione di impedimento affidata ad un collegio medico. Non dubito, infatti, che sia necessaria una valutazione tecnica, ma ritengo che la dichiarazione di impedimento permanente del Primo ministro, con la conseguente decadenza dalla carica, debba essere affidata ai soggetti cui è affidata la responsabilità costituzionale, che comunque non potranno non tener conto del parere del collegio medico. Sarebbe opportuno trovare una formulazione del comma nella quale venga sancita una funzione di proposta e di ausilio di tale collegio, funzione che del resto mi sembra implicita.

Se non ricordo male, nel caso del Presidente Segni si ipotizzò un collegio formato dal Presidente del Consiglio, dai Presidenti delle Camere e non ricordo se anche dal presidente della Corte costituzionale che avrebbe dovuto esprimersi, ma dopo aver sentito il collegio medico.

**GIULIO ANDREOTTI.** Ci furono le dimissioni.

**EUGENIO TARABINI.** Si trattò di una contraddizione in termini: il Presidente Segni fu ritenuto capace di intendere e di volere per dichiarare la propria incapacità di intendere e di volere.

**PRESIDENTE.** L'emendamento forse è stato presentato proprio ricordando l'esperienza di quel caso.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Continuo a non comprendere come un collegio medico, che non vada oltre la sua competenza specifica, possa affrontare la questione. Ad esempio, il giudizio tecnico potrebbe essere che il pieno recupero delle

facoltà mentali è previsto entro il termine di due o tre anni: in questo caso, chi dovrebbe valutare se l'impedimento è di carattere permanente o meno? In altri termini, la valutazione d'ordine costituzionale deve essere compiuta avvalendosi di strumenti tecnici e difficilmente può essere rimessa *in toto* al collegio medico. Pertanto, confermo il mio parere contrario all'emendamento Andreotti.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe usare una formulazione in base alla quale fosse stabilito che la dichiarazione d'impedimento spetta ai Presidenti delle Camere ed al presidente della Corte costituzionale, sulla base del parere espresso da un collegio medico nominato dai medesimi soggetti.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Forse sarebbe sufficiente aggiungere al comma 5 la seguente frase: « previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato ».

**GIULIO ANDREOTTI.** Accetto di riformulare il mio emendamento secondo la proposta del relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Andreotti 94.1, nella seguente nuova formulazione:

*All'articolo 94, comma 5, aggiungere le parole: previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato.*  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 94, con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

**MARCO BOATO.** Forse, per ragioni di coordinamento, bisognerebbe inserire questa formulazione anche nell'articolo che riguarda il Presidente della Repubblica.

**PRESIDENTE.** Considero giusta l'osservazione dell'onorevole Boato, che potrà essere ripresa in esame quando discuteremo l'articolo da lui indicato.

Passiamo all'esame dell'articolo 95.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. L'articolo 95 proposto dal Comitato non innova radicalmente rispetto al testo vigente. Al primo comma, si propone di sopprimere l'espressione, riferita al Primo ministro, « Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo », perché ci è sembrato che le norme precedenti, in particolare quelle in materia di investitura diretta del Primo ministro da parte del Parlamento e di nomina e revoca dei ministri da parte del Primo ministro, fornissero a quest'ultimo uno strumento assai incisivo per mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, rendendo questa nozione superflua e non innovativa rispetto alla funzione di direzione e di responsabilità della politica generale del Governo, che già il comma attribuisce al Primo ministro.

Le disposizioni dei due commi successivi innovano soltanto nella misura in cui tengono conto del fatto che il numero dei ministri è ormai fissato dal testo dell'articolo 92, che abbiamo approvato.

Vi è infine un ultimo comma, già approvato dalla Commissione il 1° ottobre 1993, il quale stabilisce che i ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato, quindi non attribuite alla competenza delle regioni.

GIULIO ANDREOTTI. Ritengo che sarebbe opportuno inserire in questo articolo la seguente disposizione: « I disegni di legge sono presentati al Parlamento con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Primo ministro e dal ministro proponente ». Una delle cause che spesso paralizza l'attività è infatti rappresentata proprio dalla necessità di raccogliere un'enorme quantità di controfirme che, una volta avvenuta l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, spesso ritardano l'ulteriore corso del procedimento. Mi rendo conto che può sembrare una norma da stabilire con legge ordinaria, ma per ragioni di speditezza mi parrebbe opportuno decidere in proposito. Per

dimostrare l'attuale cattivo funzionamento del sistema, cito un esempio relativo ai decreti di ratifica di accordi internazionali: una volta firmati, dovrebbero essere inviati alle Camere, invece spesso questi stazionano per due o tre anni sul tavolo, magari, di un terzo segretario del ministero, rimanendo bloccati per la controfirma. Bisognerebbe comunque valutare – mi rivolgo al relatore – se una disposizione del genere si armonizzi con i contenuti più solenni dell'articolo in questione.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Non ho obiezioni in proposito, anche se riterrei che la *sedes materiae* più propria sia quella dell'articolo 71 della Costituzione, che disciplina l'iniziativa legislativa. Penso quindi che questo emendamento, sul quale esprimo fin d'ora parere favorevole, debba essere esaminato contestualmente alle modifiche all'articolo 71 della Costituzione.

GIULIO ANDREOTTI. Concordo con le valutazioni del relatore e mi riservo di presentare tale emendamento in sede di discussione dell'articolo 71.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 95.  
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 95-bis e dell'emendamento ad esso presentato.

Poiché i firmatari dell'emendamento Cossutta ed altri 95-bis.1 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

VALERIO ZANONE. Signor presidente, faccio mio questo emendamento, modificando però il quorum da un quarto ad un quinto, quota che mi sembra più opportuna.

MARCO BOATO. Mi associo.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Poiché non vi sono altre obiezioni e l'unica riguarda il quorum, non ho difficoltà ad

accettare questo emendamento, con la modifica indicata dal collega Zanone.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, come modificato, l'emendamento Cossutta ed altri 95-bis.1, fatto proprio dall'onorevole Zanone ed accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 95-bis, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 97.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** L'articolo 97 disciplina le norme generali sull'organizzazione dei pubblici uffici, prevedendo un'attenuazione della rigidità della riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, stabilendo che questa avvenga con regolamento e sulla base di principi stabiliti dalla legge. Nel testo vigente dell'articolo 97 è già contenuta una riserva di legge cosiddetta relativa, non assoluta, ma con la proposta del Comitato il regolamento diventa la fonte normale, o prevalente, per la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, riservando alla legge il compito di fissare i principi.

I principi generali contenuti nella Costituzione, che oggi sono il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, sono ridefiniti nei termini di imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'amministrazione. Tra i principi si prevede anche il diritto all'accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione, stabilendo che la legge disciplina le forme ed i limiti dell'accesso, in modo da evitare che l'esercizio del diritto di accesso comporti problemi insuperabili di organizzazione e di buon funzionamento degli uffici pubblici.

Il terzo e il quarto comma coincidono rispettivamente con il secondo ed il terzo comma dell'attuale articolo 97, e quindi le innovazioni sono contenute nei primi due commi che sottoponiamo all'esame della Commissione.

**GIULIO ANDREOTTI.** L'ultimo comma dell'articolo 97, che pure riproduce l'analogia formulazione del testo della Costituzione, laddove dice « salvo i casi stabiliti dalla legge » fa presumere che ci debba essere una legge generale che stabilisce dei casi, oppure con una qualunque legge si può derogare a questa norma che prescrive l'entrata per concorso? L'esperienza che abbiamo maturato fino ad oggi è infatti negativa sotto questo profilo, dal momento che con una serie di leggine, sanatorie e controsanatorie la norma che prevede la porta maestra del concorso è stata spesso sostituita da altre norme che hanno sanzionato l'usucapione di diritti o di aspettative legittime.

Domando quindi al relatore se sia possibile avere una qualche garanzia al riguardo, oppure se questa norma, che ha dimostrato di essere un formaggio bucato, debba rimanere così com'è.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Faccio mio il quesito rivolto dall'onorevole Andreotti e mi chiedo se non si possa indicare il carattere della legge facendo riferimento – come già fa la Costituzione in alcuni casi, per esempio all'articolo 128 – alla legge generale o addirittura (ma questo è un interrogativo: anch'io ho dei dubbi) alla legge organica.

Mi spiego. Finora abbiamo utilizzato l'istituto della legge organica per quanto riguarda i collegamenti fra Stato e regione; però – ed approfitto per dirlo – uno dei punti che dobbiamo ancora affrontare è che cosa sia la legge organica e come venga approvata. Abbiamo infatti parlato tanto della legge organica nella parte relativa all'ordinamento regionale ma non sappiamo che cosa distingue questa legge da una legge ordinaria; avremo delle proposte, non so se del relatore Bassanini o del relatore Labriola o di entrambi, che ci diranno come deve essere approvata la legge organica, se a maggioranza assoluta o in altra maniera.

Mi chiedo dunque se in questo caso non si possa affidare ad una legge organica, approvata in un certo modo e quindi rinforzata, l'eccezione cui si riferiva il

collega Andreotti, oppure far riferimento alla legge generale proprio per evitare le leggine ben note.

**MARCO BOATO.** Nel dichiarare che concordo con la formulazione dell'articolo 97, non so come si possa trovare una soluzione al problema reale che è stato sollevato sull'ultimo comma, perché credo che qualunque formulazione possa trovare in termini di volontà politica possibilità di aggiramento. Comunque, se si trova una formulazione più restrittiva, io sono senz'altro d'accordo.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Si potrebbe dire: « salvo i casi stabiliti in via generale dalla legge ».

**MARCO BOATO.** Con il rischio che così si faranno delle eccezioni generalizzate invece che *ad hoc*. In realtà, quando c'è una volontà politica di aggiramento, su questo terreno è molto difficile porre ostacoli. Ribadisco comunque che non mi oppongo a qualsiasi accezione più restrittiva.

Proporrei al relatore e ai colleghi un cambiamento terminologico al secondo comma. Dove si dice « la legge assicura il diritto all'accesso agli atti ed ai procedimenti » si potrebbe dire « la legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti ».

**GIULIO ANDREOTTI.** Abbiamo avuto nel frattempo una innovazione, cioè il contratto di diritto pubblico è stato sostituito con il contratto di diritto privato. Questa innovazione rimane completamente esclusa o invece comporta la necessità di una formulazione diversa della norma di accesso alla pubblica amministrazione? Mi sembra importante precisare se è autonomo il contratto di diritto privato o se invece incide sul modo di entrata nell'amministrazione dello Stato.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Intanto, se i colleghi lo consentono, penso che possa essere sicuramente accolta, addirittura

senza neppure attribuirle la veste di un emendamento ma conferendole quella di una semplice correzione di forma, la proposta del collega Boato, in modo da parlare di diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione.

Con riferimento al quesito posto da ultimo dal senatore Andreotti, preciso che la formulazione proposta dal Comitato è stata già valutata in relazione alla nuova disciplina dell'ordinamento dell'impiego pubblico, che non ha modificato le norme sull'accesso agli impieghi anche perché non avrebbe potuto farlo essendo vigente la norma dell'articolo 97 che noi riproduciamo. In realtà, si è proceduto a regolare la fonte di disciplina del rapporto ma non i meccanismi di ingresso nell'amministrazione pubblica.

Riguardo invece alle eccezioni all'accesso mediante concorso, la questione indubbiamente esiste ed anche noi ci eravamo chiesti se risolverla con una formula che prevedesse l'eccezione per i casi stabiliti in via generale dalla legge, o eventualmente in via generale e preventiva dalla legge, indicando in questo modo anche l'impossibilità di prevedere, sia pure in via generale, delle sanatorie *a posteriori*. La perplessità che ci ha colto – e che credo fosse riecheggiata nell'intervento del collega Boato – è il rischio di scrivere disposizioni che poi fanno la fine di gride manzoniane. Vorrei ricordare al collega Barbera che l'articolo 128 parla di principi fissati da leggi generali della Repubblica che determinano le funzioni delle province e dei comuni; dopodiché, come noi sappiamo, c'è un intero diluvio di leggi che attribuiscono, modificano, aggiungono funzioni e in diversi casi ne attribuiscono alcune a certi comuni e non ad altri, in relazione a ragioni che possono essere le più varie ed anche le più giustificate e comprensibili. In realtà questa disposizione costituzionale, ancorché fosse rafforzata rispetto al mero riferimento alla legge generale, perché parlava di principi fissati da leggi generali della Repubblica, non ha impedito una legislazione molto complessa ed anche frammentaria.

Detto questo, la valutazione che do è una valutazione di opportunità. L'indicazione « salvo i casi stabiliti in via generale » oppure « salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge », indica un'intenzione, un obiettivo del costituente, o del legislatore che approva la riforma costituzionale, e forse può essere opportuno darlo, essendo noi stessi consapevoli della ridotta efficacia di queste norme, ossia della loro ridotta capacità di vincolare effettivamente il legislatore.

GIULIO ANDREOTTI. Non sono molto convinto che l'introduzione del contratto di diritto privato nel pubblico impiego non comporti degli effetti per quanto riguarda l'accesso alla pubblica amministrazione. Mi sembra invece giusta l'indicazione « salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge »; per i direttori generali è già previsto oggi che essi siano nominati direttamente, anche se vi è stata un'interpretazione estensiva di questo articolo della Costituzione, interpretazione riconosciuta valida. Per il resto pongo un solo problema: si è fatto un gran can can sull'oggetto misterioso rappresentato dal contratto di diritto privato; esso forse innova completamente lo stato giuridico, la permanenza ed il diritto di recesso motivato del dipendente pubblico, però mi inchino ai professori.

EUGENIO TARABINI. È stato riconosciuto legittimo già a fronte di un testo costituzionale da tempo invariato. Il concetto di pubblico ufficio non postula necessariamente ed esclusivamente la forma del contratto di pubblico impiego, che può benissimo essere gestito attraverso la forma del contratto di diritto privato: sono due cose diverse.

FRANCO BASSANINI, *Relatore per la parte relativa alla forma di governo*. Non credo che l'intenzione nostra o del senatore Andreotti sia quella di costituzionalizzare la soluzione privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. Non abbiamo ritenuto fosse opportuno farlo, anche se credo di essere stato, almeno in

questo ramo del Parlamento, il primo a presentare, nella scorsa legislatura, una proposta di legge per la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. La contrattualizzazione o la privatizzazione del rapporto di lavoro mentre comporta le conseguenze alle quali accennava il senatore Andreotti, per esempio per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro, non comporta necessariamente che l'accesso avvenga in forme diverse dal concorso, anche se fa sì che in alcuni casi, come per esempio per i dirigenti, sia possibile un accesso attraverso forme diverse dal concorso, come può accadere per l'incarico a tempo determinato o per altri tipi di contratti privatistici.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'unico emendamento presentato sia quello dell'onorevole Barbera, il quale propone di modificare l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 97 che così reciterebbe: « salvo i casi stabiliti dalla legge in via generale e preventiva ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Barbera testé letto.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 97 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Onorevoli colleghi, vi ringrazio tutti per aver contribuito a terminare l'esame degli articoli predisposti dal Comitato ristretto. Ritengo che potremmo riunirci martedì prossimo alle 21, in quanto fino a quell'ora sono previste votazione in aula sulla legge finanziaria. Credo che in quella seduta potremmo esaminare la questione riguardante la legge organica (ne parlerò con il relatore Labriola) più volte citata, ma che nessuno di noi ha mai stabilito cosa sia. Potremmo anche riesaminare ciò che abbiamo approvato e verificare se tutto sia a posto, oppure se vada introdotta qualche modifica.

Personalmente, ritengo che se il relatore volesse riunire il Comitato ristretto sabato, potremmo forse esaminare, sulla base dei suggerimenti pervenutici (cito l'ultimo del



consiglio regionale della Lombardia), la questione della presenza tra i componenti il Senato della Repubblica anche dei presidenti delle regioni e di un certo numero di membri delle giunte regionali eletti dai rispettivi consigli. Potremmo cioè esaminare gli articoli che riguardano una prima questione, però molto importante, relativa al Parlamento, quella del rapporto tra regioni e Senato della Repubblica.

Ritengo inoltre che nella giornata di giovedì potremmo procedere ad un'altra seduta notturna, per discutere le relazioni. Il relatore Labriola mi ha annunciato che sta lavorando alla sua relazione e penso che il relatore Bassanini dovrebbe preparare la relazione sugli articoli che abbiamo testé approvato. La sottoscritta potrebbe premettere alle due relazioni una breve introduzione contenente le ragioni delle nostre scelte e l'indicazione del motivo per cui riteniamo di dover presentare ai Presidenti delle Camere il nostro lavoro. In questo modo entro il 18 del mese (data fissata alcune sedute fa) potremmo essere in grado di presentare la relazione conclusiva.

In conclusione, riterrei di affrontare martedì prossimo la questione della legge organica ed eventualmente quella del rapporto tra regioni e Senato della Repubblica, sulla base anche dei suggerimenti provenienti dalle regioni stesse, e di esaminare giovedì, per sommi capi, le relazioni.

**FRANCO BASSANINI, Relatore per la parte relativa alla forma di governo.** Signor presidente, in più di un'occasione, di fronte alla Commissione plenaria (la questione è stata poi valutata e deliberata dal Comitato, che aveva condiviso la mia impostazione) ho sottolineato come non fosse possibile affrontare il problema della riforma della forma di governo in modo parziale e disorganico, ed in particolare come non fosse possibile disciplinare il procedimento di formazione, la struttura e i poteri del Governo senza affrontare la questione della struttura e dell'organizzazione del Parlamento, delle sue funzioni e dei suoi poteri, nonché la disciplina del procedimento le-

gislativo e le norme relative all'elezione e ai poteri del Presidente della Repubblica.

Nel corso dei nostri lavori, il Comitato per la forma di governo in altre fasi del lavoro della Commissione si è occupato di questi argomenti ed il Comitato ristretto si proponeva di passare al loro esame. Vedo che ora sta prevalendo un'impostazione diversa e, come ho già detto di fronte a questa Commissione, non condivido tale impostazione e non ritengo di poter continuare ad assolvere alle funzioni di relatore se essa viene condivisa. L'avevo già comunicato alla Commissione, mi era stato chiesto di soprassedere a questa decisione ma sono obbligato a rimanere coerente con quanto avevo già detto ai colleghi. Prego quindi il presidente di sostituirmi come relatore, in quanto do le dimissioni da tale incarico ed insisto nel ritenere – lo farò anche nel prosieguo dei lavori della Commissione – che non sia possibile arrivare ad una conclusione seria dei nostri lavori, che regga al confronto, che abbia qualche utilità, senza affrontare anche le altre questioni che sono componenti essenziali di un progetto organico di riforma della forma di governo.

Sottolineo che abbiamo anche formalmente lasciato in sospeso una serie di formulazioni con l'intesa che sarebbero state riviste o ritoccate in sede di coordinamento dopo aver affrontato questi altri aspetti della parte seconda della Costituzione, rimessa al nostro esame.

Devo quindi esprimere il più forte ed il più fermo dissenso rispetto a questa proposta, che non condivido, e che comunque mi impedisce di continuare ad assolvere alle funzioni di relatore. Non posso mettere la firma su una proposta che non ritengo esprima, anche dal punto di vista della formulazione delle nostre proposte, un metodo rigoroso e serio.

**PRESIDENTE.** Vorrei semplicemente dire che se vi è qualcuno che ha condiviso fino a non molto tempo fa l'opinione secondo cui dovevamo compiere ogni sforzo possibile per arrivare ad un progetto organico, così come l'abbiamo pensato fin dall'inizio, questa persona sono io.

Credo però che siamo anche obbligati a tenere conto della situazione reale e che non possiamo dimenticare il modo in cui questa si è evoluta nel corso delle ultime due settimane, particolarmente in conseguenza delle elezioni amministrative nei grandi centri (e non soltanto nei grandi centri), ma anche in considerazione (si tratta di problemi legati l'uno all'altro) della lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere. Se non vogliamo andare al di là del termine consentitoci e quindi fare come se non avessimo lavorato, dobbiamo tenere conto dei fatti reali che sono di fronte a tutti noi e quindi cercare di assicurare la possibilità di procedere, come ho già detto numerose volte anche nelle sedute precedenti, alla presentazione ai Presidenti delle Camere del lavoro che abbiamo svolto e che credo sia pregevole sotto molti aspetti, affinché possa essere pubblicato.

La ragione per cui insisto è soltanto quella di un realtà politica che è venuta evolvendosi in un determinato modo, non riguarda certo la volontà personale di ognuno di noi. Credo che nessuno di noi, per quanta buona volontà possa mettervi, sia in grado di cambiare questa realtà politica e le proposte che lei avanzava in questo momento sono di natura tale che implicherebbero la necessità di almeno altri due mesi di discussione di fronte alla Commissione; tenendo presente anche che tra breve vi saranno le festività natalizie, credo che andremmo al di là dei termini fissati.

La prego, onorevole Bassanini, di riflettere ancora sulla sua decisione (tra l'altro, è mezzanotte e questa non è l'ora di buoni consigli) di rimettere il mandato di relatore e la invito, comunque, a portare a termine il lavoro che abbiamo convenuto di svolgere nella seduta di martedì prossimo, relativo alla definizione della legge

organica ed alla valutazione della proposta inviataci dalla regione Lombardia (ho citato quest'ultima tra le tante) al fine di verificare se contenga qualche suggerimento utile alla definizione, in particolare, dei rapporti tra le regioni e il Senato.

VALERIO ZANONE. Se ho inteso bene, lei ritiene, signor presidente, che decorso il termine del 18 dicembre prossimo la Commissione concluderà la sua opera; è così?

PRESIDENTE. Dovremo continuare i nostri lavori con la discussione della relazione del senatore Mazzola.

VALERIO ZANONE. Volevo appunto sapere se vi sia qualche indizio di « concepimento » della relazione da parte del senatore Mazzola.

PRESIDENTE. Non credo che vi sia ancora « concepimento » ma ritengo che dovremmo richiamare il senatore Mazzola ed il Comitato ristretto che abbiamo nominato con il compito di occuparsi della legge elettorale delle regioni. Ritengo infatti, che su quella legge dobbiamo continuare a lavorare, ed anche rapidamente.

VALERIO ZANONE. La ringrazio, signor presidente.

PRESIDENTE. La Commissione è convocata martedì 14 dicembre alle ore 21.

**La seduta termina alle 23,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 10 dicembre 1993.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

**ALLEGATI**



**TESTO A FRONTE****Testo della Costituzione e della proposta del Comitato ristretto  
per le modifiche alla parte seconda della Costituzione  
(Forma di Governo)****COSTITUZIONE****ART. 92.**

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

**TESTO DEL COMITATO RISTRETTO****ART. 92.**

Il Governo della Repubblica è composto del Primo Ministro e dei ministri, in numero non superiore a diciotto, e dei viceministri.

Il Primo Ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri

La legge determina il numero, le attribuzioni e la procedura di nomina e revoca dei viceministri.

Le funzioni di ministro e di viceministro sono incompatibili con il mandato parlamentare

Il Primo Ministro è eletto dal Parlamento a maggioranza dei suoi componenti.

A tale fine il Parlamento procede per appello nominale, anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei suoi componenti.

Se entro un mese dalla prima riunione del Parlamento nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 5, il candidato è designato dal Presidente della Repubblica.

## ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

## ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non pu essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

## ART. 93.

Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Primo Ministro eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.

Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i ministri. Allo stesso modo pu revocarli.

Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

## ART. 94.

Il Parlamento in seduta comune pu esprimere la sfiducia al Primo Ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera e non pu essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.

La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei ministri in carica.

In caso di dimissioni del Primo Ministro, di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, il Parlamento elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.

L'impedimento permanente del Primo Ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Corte costituzionale.

Il Primo Ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile.

## ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

## ART. 95.

Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività dei ministri.

Il Primo Ministro ed i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri. I ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

---

*N.B.: Il successivo comma era già stato approvato dalla Commissione riunita in sede referente nella seduta del 1° ottobre 1993:*

I Ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato.

## ART. 95-bis.

Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.

Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento determina con legge le linee fondamentali della disciplina del settore stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

La Corte dei Conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva di legge o delle norme di principio di cui al comma precedente, sottopone la questione di le-

## ART. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

gittimità del regolamento al giudizio della Corte costituzionale.

La questione può essere sollevata anche da un quarto dei componenti di ciascuna Camera.

## ART. 97.

I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione.

La legge assicura il diritto all'accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.



**Emendamenti presentati agli articoli 92, 93, 94, 95, 95-bis, 97 del testo del Comitato ristretto per le modifiche alla parte seconda della Costituzione.**

*Sostituire l'articolo 92 con il seguente:*

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri.

Il Primo ministro è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con le elezioni per il Parlamento, con la maggioranza assoluta dei voti validi. Se tale maggioranza non è ottenuta al primo turno si procede, la seconda domenica successiva a quella delle elezioni, a un secondo turno elettorale cui sono ammessi i due candidati più votati al primo turno.

In caso di dimissioni del Primo ministro, e in caso di mozione di sfiducia al Governo approvata dal Parlamento, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere e indice nuove elezioni per il Parlamento e per il Primo ministro.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Primo ministro non è, allo scadere del mandato, immediatamente rieleggibile.

I ministri sono nominati con decreti del Primo ministro. La funzione di ministro è incompatibile con il mandato parlamentare.

92. 1.

Zanone.

*All'articolo 92 del testo del Comitato ristretto, al comma 1 sopprimere le parole in numero non superiore a diciotto; e premettere al comma 3 le parole Il numero dei ministri non può essere superiore a diciotto;*

92. 6.

Il Relatore.

*All'articolo 92 del testo del Comitato ristretto, al comma 3, sostituire le parole il numero, le attribuzioni e la procedura di nomina e di revoca con le parole il numero e le attribuzioni.*

92. 7.

Il Relatore.

*All'articolo 92 del testo del Comitato ristretto, sopprimere il comma 4.*

92. 2.

Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 92 del testo del Comitato ristretto, sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:*

Il Primo ministro è nominato dal Presidente della Repubblica e deve ottenere la fiducia del Parlamento.

La votazione avviene per appello nominale a seguito di un dibattito sul documento politico e programmatico presentato al Parlamento dal Primo ministro.

92. 3.

Covatta.

*All'articolo 92 del testo del Comitato ristretto, sopprimere il comma 7.*

92. 4.

Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 92, del testo del Comitato ristretto, comma 7, sostituire le parole il candidato è designato dal Presidente della Repubblica, con le seguenti il Presidente della Repubblica provvede allo scioglimento delle Camere.*

92. 5.

Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 92 del testo del Comitato ristretto aggiungere, in fine, il seguente comma :*

Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto, le Camere sono sciolte.

92. 8.

Labriola.

*All'articolo 92 del testo del Comitato ristretto, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto, il Parlamento è sciolto.

92.8 (nuova formulazione).

Boato

*All'articolo 93 del testo del Comitato ristretto, comma 2, dopo le parole i ministri inserire le parole e i viceministri.*

93. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 93 del testo del Comitato ristretto, comma 3, aggiungere le parole e i viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo ministro.*

93. 2.

Andreotti.

*All'articolo 94 del testo del Comitato ristretto sostituire il comma 5 con il seguente:*

*L'impedimento permanente del Primo ministro è dichiarato da un collegio composto da tre medici designati rispettivamente dai Presidenti della Camera e dal presidente della Corte costituzionale.*

94. 1.

Andreotti.

*All'articolo 94 del testo del Comitato ristretto, comma 5, aggiungere le parole previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato.*

94. 1 (nuova formulazione).

Andreotti.

*All'articolo 35-bis del testo del Comitato ristretto, comma 5, sostituire le parole un parto con le parole un decimo.*

95-bis. 1.

Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 95-bis del testo del Comitato ristretto, comma 5, sostituire le parole un quarto con le parole un quinto.*

95-bis. 1 (nuova formulazione).

Zanone.

*All'articolo 97 del testo del Comitato ristretto, ultimo comma, aggiungere infine le parole in via generale e preventiva.*

97. 1.

Barbera.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-RIF-61  
Lire 1000